

REGIONE ABRUZZO
LEGGE REGIONALE 23 SETTEMBRE 1997, N.112
Norme urgenti per il recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 1996.

Art.1

Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni dettate dal DPR 12.4.96 e, in particolare, della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per i progetti indicati negli allegati A e B dello stesso, il Presidente della Giunta Regionale quale autorità competente si avvale del Comitato di Coordinamento già istituito ai sensi dell'art.3 comma 4 della L.R.9.5.90 n.66. La Giunta Regionale può adottare uno specifico regolamento attuativo per precisare contenuti e procedure.

Art.2

Le istanze relative agli interventi menzionati nel DPR 12.4.96 sono indirizzate al Presidente della Giunta Regionale - Settore Urbanistica Beni Ambientali e Cultura - Unità Operativa V.I.A. - L'Aquila.

Art.3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 23 settembre 1997

Verticelli